Camera dei Deputati

AC 2325

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI DA CONFARTIGIANATO IMPRESE

1. RITENUTE APPALTI: PROROGA AL 1° LUGLIO 2020 DELL’ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE AI CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2020
2. RITENUTE APPALTI: PROROGA ALL’ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLA DISCIPLINA APPLICATIVA
3. RITENUTE APPALTI: RINVIO NELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN FASE DI AVVIO DELLA NUOVA DISCIPLINA
4. PROROGA DEI TERMINI PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI IN RELAZIONE AL PERIODO TRANSITORIO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2019
5. DIFFERENZIAZIONE TEMPORALE DEL SUPERAMENTO DELLE TUTELE DI PREZZO PER LE PICCOLE IMPRESE E I CLIENTI DOMESTICI
6. CONFIDI: MODIFICA ALLE FINALITA’ DEI FONDI DI GARANZIA INTERCONSORTILE
7. ZFU SISMA CENTRO ITALIA – ESTENSIONE TEMPORALE DEI BENEFICI
8. ABROGAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER I POSSESSORI DI SERBATOI DI PRODOTTI ENERGETICI
9. PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PER I POSSESSORI DI SERBATOI DI PRODOTTI ENERGETICI

Camera dei Deputati

AC 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Articolo 4

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

RITENUTE APPALTI: PROROGA AL 1° LUGLIO 2020 DELL'ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE AI CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2020

Motivazioni

L'emendamento interviene sulla nuova disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali in appalti e subappalti, introdotta dal decreto-legge n. 124/2019, cd DL Fiscale, al fine di prevederne l'applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020 e solo con riferimento a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tale modifica, in linea con lo Statuto del contribuente e coerentemente con la Relazione illustrativa della norma, consentirebbe di riconoscere alle imprese un congruo tempo per l'adeguamento alla nuova disciplina.

Infatti, le nuove disposizioni impongono alle imprese un'attività di adattamento dei processi gestionali e amministrativi, che richiede tempi che variano, nelle ipotesi migliori, dai 4 ai 6 mesi.

La modifica darebbe all'Agenzia delle Entrate il tempo sufficiente per chiarire il campo di applicazione della nuova disciplina ed emanare i provvedimenti attuativi contenenti le modalità per il rilascio della certificazione ai fini dell'esclusione dalla predetta disciplina delle imprese che soddisfano i requisiti di regolarità fiscale e contributiva di cui al comma 5 del nuovo articolo 17-bis del D.lgs n. 241/1997.

Pertanto, si propone di procrastinare l'entrata in vigore delle disposizioni al secondo semestre del 2020, con applicazione solo ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Copertura finanziaria

All'emendamento si ascrivono effetti finanziari stimati pari a 60 milioni di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Programma 1, Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Camera dei Deputati

AC 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Articolo 4

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: ", senza possibilità di compensazione" sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "comma 2," sono inserite le seguenti: "di almeno uno";

3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020".».

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

RITENUTE APPALTI: PROROGA ALL'ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLA DISCIPLINA APPLICATIVA

Motivazioni

L'emendamento interviene sulla nuova disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali in appalti e subappalti, introdotta dal decreto-legge n. 124/2019, cd DL Fiscale, al fine risolvere alcune criticità relative alle modalità operative.

In primo luogo, la proposta emendativa riconosce, all'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria la possibilità di compensare i crediti fiscali per il pagamento delle ritenute.

Si specifica, altresì, che le condizioni di esclusione dall'applicazione della nuova disciplina, previste dal comma 5 del nuovo articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 devono considerarsi alternative.

Inoltre, in linea con lo Statuto del contribuente e coerentemente con la Relazione illustrativa della norma, la proposta precisa che la nuova disciplina si rende applicabile ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, concedendo alle imprese un più congruo tempo per l'adeguamento alla nuova disciplina e per l'adattamento dei processi gestionali e amministrativi (che richiede tempi che variano, nelle ipotesi migliori, dai 4 ai 6 mesi).

Peraltro, la modifica darebbe all'Agenzia delle Entrate il tempo sufficiente per chiarire il campo di applicazione della nuova disciplina ed emanare i provvedimenti attuativi contenenti le modalità per il rilascio della certificazione ai fini dell'esclusione dalla predetta disciplina delle imprese che soddisfano i requisiti di regolarità fiscale e contributiva di cui al comma 5 del nuovo articolo 17-bis del D.lgs n. 241/1997.

Copertura finanziaria

All'emendamento si ascrivono effetti finanziari stimati pari a 60 milioni di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Programma 1, Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Camera dei Deputati

AC 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Articolo 4

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

, Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"*3-bis.* La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020."

RITENUTE APPALTI: RINVIO NELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN FASE DI AVVIO DELLA NUOVA DISCIPLINA

Motivazioni

In considerazione dei necessari tempi tecnici per l'implementazione dei flussi informativi che le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono inviare alle imprese committenti, ed anche alle imprese appaltatrici nel caso di subappalti, si rende necessario, anche in ossequio allo Statuto dei Diritti del contribuente, prevedere la non applicazione delle sanzioni in relazione ai versamenti di ritenute effettuati nei mesi da gennaio a giugno 2020.

Peraltro, la modifica eviterebbe l'applicazione di sanzioni in fase di avvio della disciplina che necessita di chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate sinora assenti.

La norma non ha effetti sul gettito.

Camera dei Deputati

AC 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Articolo 4

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"*3-bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto."

PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI IN RELAZIONE AL PERIODO TRANSITORIO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2019

Motivazioni

L'emendamento ha la finalità di non rendere sanzionabili le situazioni in cui l'esercente, obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, pur avendo correttamente liquidato l'IVA, ha eseguito la trasmissione telematica oltre il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (stabilito dall'articolo 2, comma 6-ter, decreto legislativo n. 127/2015), a condizione che la trasmissione avvenga non oltre il 31 gennaio 2020.

La novità dell'adempimento, e le difficoltà organizzative che i contribuenti hanno dovuto affrontare, potrebbero aver causato ritardi anche con l'adozione della procedura "transitoria" introdotta dal legislatore a fine giugno 2019. Tali situazioni, qualora non abbiano dato luogo a tardivi versamenti del tributo, dovrebbero ritenersi meritevoli di tutela disapplicando le sanzioni qualora la trasmissione dei corrispettivi del periodo avvenga entro i nuovi termini disposti dall'emendamento.

La disposizione non necessita di copertura finanziaria.

Camera dei Deputati
AC 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento
Articolo 12

Sostituire il comma 3, lettera c) con le seguenti:

c) il comma 60 è sostituito con il seguente:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 sono soppresse le parole "e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,". L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero."

c-bis) dopo il comma 60 è aggiunto il seguente:
"60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

DIFFERENZIAZIONE TEMPORALE DEL SUPERAMENTO DELLE TUTELE DI PREZZO PER LE PICCOLE IMPRESE E I CLIENTI DOMESTICI

Motivazione

L'emendamento è volto ad anticipare il superamento delle tutele di prezzo nel mercato elettrico per le piccole imprese al 1 gennaio 2021, mantenendo ferma la cessazione delle medesime tutele per i clienti domestici al 1 gennaio 2022.
La proposta mira a rendere la legge n. 124/2017 compatibile con Direttiva 2019/944 che prevede il venir meno delle tutele di prezzo per le piccole imprese entro il termine di trasposizione al mercato libero del 31 dicembre 2020.
L'attuale formulazione del decreto legge Milleproroghe è infatti in contrasto con la citata direttiva in quanto mantiene il regime di tutela dei prezzi per la piccola impresa oltre il termine di trasposizione sopra citato.
L'emendamento non comporta nuovi oneri a carico delle finanze dello Stato.

Camera dei Deputati

AC 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

41-bis

(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

L'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è sostituito dal seguente:

"882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi i Fondi di Garanzia Interconsortile di cui al comma 20 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei Confidi stessi".

CONFIDI: MODIFICA ALLE FINALITA' DEI FONDI DI GARANZIA INTERCONSORTILE

Motivazioni

Il testo originario dell'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, rispondendo ad un'esigenza – all'epoca esistente- prevedeva la possibilità di destinare i Fondi di Garanzia Interconsortile, di cui al comma 20 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, anche alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico di cui al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385.

Detta esigenza non è più attuale, in quanto la fase di iscrizione dei Confidi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico, di cui al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, da tempo esaurita, è stata, altresì, superata dalle modifiche introdotte al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, dal D.Lgs 13 agosto 2010 n. 141 che ha sostituito tale l'elenco (solo anagrafico) con un elenco di relativo al controllo dei requisiti di natura sostanziale gestito dall' Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi

In particolare, l'intervenuta costituzione di tale Organismo rende attuale la sostituzione della precedente previsione con quella di destinazione di Fondi Interconsortili alla prestazione di servizi ai Confidi sociai fini dell'iscrizione nell'elenco tenuto da detto Organismo.

L'emendamento attualizza, dunque, le previsioni del precedente testo conservandone il restante impianto, che prevedeva la destinazione dei Fondi Interconsortili anche a favore della prestazione, in generale, di servizi ai Confidi soci.

Con questo emendamento si completa, altresì, l'intervento di attualizzazione del testo originario dell'art. 1, comma 882, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, già avviato con l'abrogazione, da parte dell'art. 64 del D.Lgs n. 231/2007, della originaria previsione in materia di antiriciclaggio, contenuta nel secondo periodo di detta norma.

La disposizione non necessita di copertura finanziaria.

Camera dei Deputati

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Articolo 15
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis.* All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 4, le parole "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro".

ZFU SISMA CENTRO ITALIA – ESTENSIONE TEMPORALE DEI BENEFICI

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare gli effetti della Zona Franca Urbana relativa al Sisma Centro Italia ad un periodo temporale più ampio e di media durata, stimabile in 6 anni. Ad oggi, infatti, le condizioni di ripresa e riavvio dell'economia create dalla "Zona Franca Urbana" scadono, in relazione al Sisma "Italia Centrale", al 2020 (termine di volta in volta oggetto di proroghe brevi) e riconoscono le medesime agevolazioni anche alle nuove iniziative imprenditoriali che si sono insediate nel "cratere" fino al 31 dicembre 2019. La previsione di un periodo di tempo così limitato risulta poco efficace, così come eventuali proroghe concesse di biennio in biennio generano incertezza tra gli operatori e non contribuiscono ad una programmazione ragionata degli investimenti in un arco temporale adeguato. Di conseguenza, la modifica normativa interviene per riconoscere le agevolazioni fino al 2025 alle imprese già insediate nel "cratere", ed estendere i medesimi benefici anche alle imprese che vi si insedieranno fino a tutto il 2020.

La disposizione necessita di copertura finanziaria pari a 100 milioni.

Testo coordinato

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il **31 dicembre 2020** ~~31 dicembre 2019~~, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per ~~i tre~~ **gli otto** anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 **e fino al 2025** ~~e il 2020~~.

4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta **dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro** ~~dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari~~.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Articolo 41-bis
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati i commi 1, lettera c), e 2.

ABROGAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER I POSSESSORI DI SERBATOI DI PRODOTTI ENERGETICI

Motivazione

Si propone l'abrogazione della disposizione - introdotta all'interno del T.U sulle accise dal recente decreto fiscale 124/2019 (art.5) - la quale, con l'unico obiettivo di effettuare un censimento dei soggetti privati che hanno a disposizione dei serbatoi di prodotti energetici, onera questi ultimi di una serie di adempimenti (quali il possesso della licenza fiscale e la tenuta dei registri di carico e scarico del gasolio stoccato nei serbatoi) che, per quanto concerne l'autotrasporto, sarebbero difficilmente gestibili senza una struttura amministrativa dedicata, risultando nei fatti, un ulteriore appesantimento burocratico.

Camera dei Deputati

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Articolo 41-bis
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia.

PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PER I POSSESSORI DI SERBATOI DI PRODOTTI ENERGETICI

Motivazione

Si propone di prorogare di 8 mesi l'applicazione delle disposizioni - introdotte all'interno del T.U sulle accise dal recente decreto fiscale 124/2019 (art.5) - che, con l'unico obiettivo di effettuare un censimento dei soggetti privati che hanno a disposizione dei serbatoi di prodotti energetici, onerano questi ultimi di una serie di adempimenti (quali il possesso della licenza fiscale e la tenuta dei registri di carico e scarico del gasolio stoccato nei serbatoi) che, per quanto concerne l'autotrasporto, sarebbero difficilmente gestibili senza una struttura amministrativa dedicata, risultando nei fatti, un ulteriore appesantimento burocratico.